

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome: FEBI

Nome: IVANO

Numero iscrizione nel R.U.I.: E 000039750.....

Data iscrizione nel R.U.I.: 01/02/2007

Sede/i Operativa/e: V. TOMASO ALBINONI, 3 - 20900 MONZA (MB)

Recapito Telefonico: 039 2301022

Indirizzo e-mail: i.febi@realemutuamonzabrianza.it

PEC Personale: ivano.febi@pro-pec.it

Sito Internet: www.realemutuamonzabrianza.it

Riferimenti dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto:

Denominazione Sociale: ZECCA GRIGNANI SRL

Numero iscrizione nel R.U.I.: A000533200

Sede Operativa/Legale: VIA PAVONI, 1 – 20900 MONZA (MB)

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'Intermediario per il quale è svolta l'attività agisce per conto di più Imprese; con riferimento al contratto distribuito, l'Impresa rappresentata è la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interessi

- a) L'Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.
- b) Con riferimento all'Intermediario per il quale è svolta l'attività, indicare in alternativa: L'Intermediario per il quale è svolta l'attività (Persona Fisica e/o Società) non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.
- c) Qualora l'Intermediario per il quale è svolta l'attività sia una Società Agente indicare anche, in alternativa: Nessuna Impresa di assicurazioni e nessuna Impresa controllante di un'Impresa di assicurazioni è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della/e società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario fornisce:

- 1) una consulenza obbligatoria e gratuita, nei confronti della clientela, ai sensi dell'art. 121-septies del codice;

- 2) una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. Tale consulenza si basa sull'analisi delle informazioni rilasciate, mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell'adeguatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto.
- b) L'intermediario, ai sensi della normativa di riferimento in materia di sostenibilità, nell'ambito della consulenza fornita, valuta l'adeguatezza del prodotto distribuito rispetto al profilo del cliente rappresentando, sulla base delle preferenze espresse dal cliente in tema di sostenibilità e in tema di impatti negativi sulla sostenibilità, i rischi di sostenibilità e in che modo gli stessi possono incidere sul rendimento del prodotto.
- c) L'Intermediario fornirà al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.
- d) L'Intermediario e l'Intermediario per il quale è svolta l'attività non sono soggetti ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie. L'intermediario per il quale è svolta l'attività può offrire, in forza di mandati agenziali in essere, i contratti delle seguenti Compagnie:

- Società Reale Mutua di Assicurazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 bis, comma 7, del Codice, nel caso di situazioni di conflitti di interessi non evitabili, si informa che tali conflitti di interessi hanno la seguente natura e fonte:.....;

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono fornite:

- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l'illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e l'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto possono ricevere corrispettivi inclusi nel premio assicurativo e ulteriori benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto ai suddetti corrispettivi, anche per l'attività complessiva di distribuzione.

Per quanto riguarda i corrispettivi inclusi nel premio assicurativo, si evidenzia che:

- una quota parte degli stessi può essere determinata da un'aliquota applicata al premio versato alla sottoscrizione del contratto e all'incasso dei premi successivi programmati;
- una quota parte può essere determinata da un'aliquota applicata ai premi versati, in caso di permanenza degli stessi in portafoglio.

Con riferimento a detti corrispettivi, vengono di seguito indicati gli importi minimi e massimi, percepiti annualmente dall'Intermediario e dall'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, espressi in valore percentuale rispetto al premio versato alla sottoscrizione del contratto e agli eventuali premi versati successivamente per tale contratto.

- Minimo: 0%.
- Massimo: 5%.

Relativamente agli eventuali ulteriori benefici e vantaggi economici, anche di natura non monetaria, si evidenzia che gli stessi:

- possono essere determinati in funzione del raggiungimento di obiettivi e parametri quantitativi e qualitativi relativi all'attività dell'Intermediario e dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione;

- possono non essere già noti all'Intermediario e all'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione, con riferimento alle condizioni e alla misura del loro riconoscimento;
- sono a carico della Compagnia e non incidono ulteriormente sul premio e sulle prestazioni del contratto.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono forniti gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d'investimento assicurativo.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o all'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario/degli Intermediari per il/i quale/i è svolta l'attività o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario/gli Intermediari per il/i quale/i è svolta l'attività deve/devono rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Intermediario/agli Intermediari per il quale/i quali è svolta l'attività o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella sezione I del presente documento per i reclami presentati all'Intermediario o all'Intermediario/agli Intermediari per la/il/i quale/i è svolta l'attività, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte da parte dell'Intermediario/degli Intermediari per il/i quale/i è svolta l'attività o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'Intermediario o all'Intermediario/agli Intermediari per il quale/i quali è svolta l'attività e/o all'Impresa preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- d) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L'Intermediario è tenuto, a tal fine, a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.